

Legge 3 agosto 1949, n. 536

Art. 2 - I contributi previsti dalla legge Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.